



COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)

Sede Piazza Roma, 13' CAP 64041 Tel 0861979142 Fax 0861979225 CF 00179510672

ORDINANZA N.47

Castelli il 11/07/2018

OGGETTO: tratto di strada che dal bivio San Massimo, in prossimità della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, arriva alla Piazza Mirti della Fraz. Villa Rossi; CHIUSURA STRADA DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 17,30 NEI GIORNI 16,17 E 18 C.M.

IL SINDACO

VISTA la richiesta (prot. n.2535 del 06/07/2018) del Sig. Salvi Corradino nato a Castelli (TE) il 01/10/1952, tesa ad ottenere l'occupazione temporanea di suolo pubblico antistante la propria abitazione principale, per l'effettuazione di lavori di ripassatura tetto;

VISTO il parere espresso al riguardo dall'Ufficio Tecnico Comunale, giusta autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico prot. 2579 del 10/07/2018;

TENUTO CONTO che tale intervento manutentivo comporta di conseguenza la chiusura temporanea del tratto di strada che dal bivio San Massimo, in prossimità della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, arriva alla Piazza Mirti della Fraz. Villa Rossi, dalle ore 7.00 alle ore 17.30 nei giorni 16, 17 e 18 c.m.;

VISTO il vigente Codice della Strada;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Visto l'art.650 del Codice Penale;

RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente il transito del tratto di strada di cui sopra,

DISPONE

Il divieto di transito pedonale e veicolare del tratto di strada che dal bivio San Massimo, in prossimità della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, arriva alla Piazza Mirti della Fraz. Villa Rossi, dalle ore 7.00 alle ore 17.30 nei giorni 16, 17 e 18 c.m..

AVVERTE


inoltre, che a norma dell'art.3 comma IV° della legge n.241 del 07.08.1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila;

In alternativa, nel termine di gg. 120, dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199.

A norma dell'art.4 della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è il geom. Daniele DI BONAVENTURA, Responsabile del Settore Tecnico;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga immediatamente notificata alla ditta sopra individuata ed al Comando di Polizia Municipale ai fini della verifica di osservanza;



Il Sindaco

Rinaldo SECA